



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

### PREMESSA

Con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) il Governo ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche.

Nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, sono state previste misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, che possono essere applicate d'iniziativa del Prefetto nei confronti di aziende colpite da un'informazione antimafia interdittiva, le quali abbiano in corso un contratto per lavori, prestazioni di servizi o forniture, stipulato con un soggetto pubblico e sussista la *"... urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione, al fine di garantire la continuità di servizi e funzioni indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici..."*.

Con protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015, sono state definite le Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa nonché l'applicazione delle misure straordinarie di gestione di cui sopra.

Con provvedimento n. 175305 in data 22.6.2015, in considerazione della sussistenza della presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, e' stato emesso un provvedimento interdittivo nei confronti delle società sottoindicate, tutte con sede a Roma, Via Francesco Antolisei n. 25.

- COOPERATIVA DI LAVORO LA CASCINA SOCIETA' COOPERATIVA P.A.;
- LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL;
- VIVENDA SPA;
- CASA DELLA SOLIDARIETA' CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, costituita da:
  - DOMUS CARITATIS SOC. COOP. SOCIALE;
  - MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
  - OSA MAYOR COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS;



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

- TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

Il provvedimento scaturisce dalle complesse e delicate indagini condotte dalla locale Procura della Repubblica sulle gravi e diffuse infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale, politico ed istituzionale di Roma, strategicamente pianificate e con determinazione criminale messe in atto da un sodalizio organizzato secondo il vincolo associativo e per i fini di cui all'art. 416 bis c.p.

**Il "Gruppo La Cascina", unitamente alle altre società, e' richiamato nell'Ordinanza di Applicazione di Misure Cautelare del Tribunale di Roma Ufficio VI GIP n. 17508/11 del 29/05/2015 nell'ambito del procedimento penale n. 30546/10 R.G.- "mafia capitale" - quale soggetto economico le cui figure apicali risultano parteci ad accordi di natura corruttiva, commettendo plurimi episodi di corruzione e di turbativa d'asta, spalmati nell'arco di tre anni dal 2011 al 2014, nell'interesse e a vantaggio delle società del Gruppo per ottenere l'aggiudicazione di gare pubbliche.**

Connotata di caratteri suoi propri di originarietà ed originalità, l'associazione in questione, diretta al vertice da Massimo Carminati, ha utilizzato il metodo mafioso nell'intervenire massivamente in un ambito elettivo delle organizzazioni di specie, gli appalti pubblici e quelli nel settore dei rifiuti in particolare, facendo precedere tale obiettivo da una multiforme penetrazione nella pubblica amministrazione locale agevolata da una diffusa attività corruttiva.

L'ordinanza ricostruisce, sulla base degli elementi acquisiti dalla notevole mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nel corso delle indagini, oltre che dai servizi di appostamento e controllo effettuati dalla polizia giudiziaria, l'attività illecita posta in essere da un sodalizio, diretto da Massimo Carminati, organizzato secondo il vincolo associativo e per i fini di cui all'art. 416 bis, in grado di intervenire massivamente nel settore degli appalti pubblici, mediante una multiforme penetrazione nella pubblica amministrazione locale, agevolata da una diffusa attività corruttiva.

Dalla valutazione effettuata in sede penale è risultato che nella strategia di penetrazione della P.A., lato sensu considerata, finalizzata a ottenere l'acquisizione di lavori pubblici e di singole attività economiche, il metodo mafioso ha avuto precisa efficienza causale. L'organizzazione, al fine di aggiudicarsi illecitamente gli appalti pubblici, si è avvalsa, altresì, di vari metodi tipicamente corruttivi, accomunati dalla permeazione degli enti locali e delle società da questi controllate.

La ricostruzione dell'operatività dell'organizzazione, denominata Mafia capitale (connotata di caratteri suoi propri di originarietà ed originalità), dei rapporti economici, finanziari e



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

imprenditoriali che ne interessano l'attività ha rivelato l'esistenza di una fitta trama di relazioni, operazioni e di flussi finanziari. In particolare, si è evidenziata l'attività posta in essere da una burocrazia illecita (costituita dal capitale umano a disposizione dei soggetti apicali, Salvatore Buzzi e Massimo Carminati e, sul versante pubblico, da amministratori e dirigenti di società pubbliche, anche come proiezioni dell'associazione nel settore politico e amministrativo) che si è avvalsa di una contabilità illecita, di sedi sociali dove i componenti dell'organizzazione si incontravano, di modelli organizzativi illeciti finalizzati alla commissione dei reati, con separazione di competenze e distinzione di ruoli.

Cardine di tale infiltrazione è Salvatore Buzzi che *"gestisce, per il tramite di una rete di cooperative, le attività economiche dell'associazione nei settori della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della accoglienza dei profughi e rifugiati, della manutenzione del verde pubblico e negli altri settori oggetto delle gare pubbliche aggiudicate anche con metodo corruttivo, si occupa della gestione della contabilità occulta della associazione e dei pagamenti ai pubblici ufficiali corrotti"*; Le indagini *"hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza di una organizzazione criminale di stampo mafioso operante nel territorio della città di Roma, la quale si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano per commettere delitti e per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici"*.

Il panorama economico e istituzionale che caratterizza la commissione di tali fatti è quello consueto in simili casi, costellato da conflitti di interesse, da connivenze istituzionali, dall'esistenza di cartelli d'impresa, che gestiscono il settore dei lavori pubblici impedendo la crescita di altri soggetti economici, dall'utilizzazione dello strumento classico delle frodi fiscali, dalla curvatura eminentemente criminale che assume l'attività d'impresa, dettata dalla possibilità di trarre immensi, illeciti profitti.

Dalla lettura delle ordinanze emerge:

- l'illecita strategia messa in atto dal sodalizio indagato e la natura dei rapporti tra i rappresentanti delle maggiori società impegnate nel settore dell'accoglienza per la Provincia di Roma, con *la costituzione di "un vero e proprio "cartello" che rendeva di fatto molto più complesse analoghe possibilità di impresa ad altre cooperative od associazioni presenti nello specifico settore"* ;
- che i soggetti indagati, operanti per conto delle società del "Gruppo La Cascina, fossero perfettamente a conoscenza dell'organizzazione "Mafia Capitale" - organizzazione mafiosa che usa la corruzione per entrare nella politica e nell'economia - e ben introdotti nella



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

stessa, considerati i reiterati rapporti con Salvatore Buzzi, con il quale, dal tenore delle intercettazioni telefoniche, si rileva un rapporto solidale di cointeressenze d'affari.

Pertanto, dalle suddette ordinanze di custodia cautelare si viene a configurare un eclatante quadro *indiziario dal quale si desume l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata e risulta, altresì, come* le cooperative siano state utilizzate per partecipare alle assegnazioni pubbliche e per creare liquidità extracontabili da destinare ai pubblici ufficiali corrotti ed al pagamento degli illeciti guadagni spettanti ai sodali, avvalendosi altresì di società terze, alcune delle quali molto vicine allo stesso Carminati, per l'emissione di false fatturazioni e di fatturazioni per operazioni inesistenti.

*Negli stessi termini, l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 19 gennaio scorso, ribadendo la sussistenza delle esigenze cautelari, mette in luce "la sua capacità di infiltrazione nel settore politico-imprenditoriale-economico attraverso la complicità di Carminati, del quale sfrutta la pregressa fama criminale e utilizzando la corruzione dei pubblici funzionari".*

La Corte con le sentenze n. 24535 e 24536, ha confermato l'impianto accusatorio dell'inchiesta su "Mafia Capitale" ed ha ritenuto fondata la matrice mafiosa dell'organizzazione criminale.

### **CONSIDERATO**

che le richiamate disposizioni di legge e le conseguenti linee guida, sono preordinate ad assicurare un presidio efficace al fine di scongiurare che, l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti delle imprese, si riverberino sulla conclusione di opere già avviate, ovvero sulla efficienza e la continuità di servizi o forniture in atto, tenendo presenti anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo forme di intervento mirato da parte dell'Amministrazione pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;

che le "Seconde linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90" sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC il 28 gennaio 2015, prevedono, peraltro che, ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs n. 159/11, "... *tale procedimento debba essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal Prefetto, con la conseguenza che l'impresa interessata è legittimata ad esercitare, nell'ambito di esso, esclusivamente gli strumenti di partecipazione previsti dagli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 e non a chiedere l'avvio del procedimento stesso*", e che, più oltre, le stesse Linee guida precisano che "...una volta



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

*adottata l'informazione inibitoria, il Prefetto dovrà obbligatoriamente dare corso alla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32...";*

che il provvedimento interdittivo di cui in premessa e' stato emesso nei confronti del consorzio di cooperative di lavoro che ha consolidato la propria attività in un' importante realtà impegnata nel campo delle pulizie e del global service ma che con l'aggregazione col Consorzio Casa della Solidarietà e le sue cooperative sociali, opera altresì, oramai da anni, *nel settore sanitario, dell'emergenza sociale, dell'assistenza ai minori, dell'immigrazione e dei servizi alla persona in genere fornendo prestazioni riconducibili ad attività di tipo socio assistenziale nei confronti di comunità di soggetti con fragilità, nei confronti dei quali tali prestazioni non possono essere interrotte,*

che, dalle verifiche svolte dalla Prefettura risulta che le società facenti parte del Gruppo La Cascina hanno in corso di esecuzione un rilevantissimo numero di contratti, stipulati su tutto il territorio nazionale, con molteplici soggetti pubblici;

che la risoluzione dei contratti in essere, a seguito del provvedimento interdittivo adottato, avrebbe ricadute gravi e diffuse sia sulla continuità di servizi e funzioni indifferibili (servizi socio-assistenziali prestati quotidianamente nei confronti di 12.000 assistiti, 37 milioni di pasti erogati annualmente), sia sulla situazione occupazionale di un elevatissimo numero di lavoratori complessivamente impiegati nelle suddette società (7.600 impiegati dipendenti);

che nell'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, la previsione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, nel caso di imprese raggiunte da informazione interdittiva antimafia, è chiaramente preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici che non si identificano nella mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto, ma coincidono con quelli tassativamente previsti dalla norma, ossia l'esigenza di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e l'integrità dei bilanci pubblici;

che sussiste pienamente l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di funzioni e servizi indifferibili, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali;

che tali esigenze impongono tuttavia, una attenta ponderazione, un'approfondita disamina dei molteplici contratti pubblici al fine di individuare, in primis, quelli in corso di esecuzione o di completamento e, in seconda istanza, di selezionare i contratti la cui prosecuzione o conclusione



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

sia ritenuta urgente e necessaria, in considerazione della indifferibilità delle funzioni e dei servizi prestati o del considerevole numero di lavoratori di ciascuna delle società del Gruppo La Cascina impiegati nella esecuzione dei singoli contratti.

che, ai fini della più completa definizione del quadro istruttorio e nella prospettiva di una necessaria e proficua sinergia interistituzionale, il Presidente dell'ANAC – la cui partecipazione alla procedura delineata dal comma 10, dell'art. 32, del decreto legge n. 90/2014 risulta normativamente prevista – può prestare il proprio apporto collaborativo, fornendo una qualificata valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie previste dalla cennata disposizione;

che in tale contesto il Presidente dell'ANAC, con nota n. 79796 del 22 giugno u.s ha ribadito che nell'individuazione della misura più idonea da applicare *non si può prescindere ne dalle peculiarità del caso di specie (provvedimento interdittivo adottato nei confronti di un gruppo di imprese tutte appartenenti alla stessa realtà imprenditoriale), che impone un esame preliminare nei termini anzidetti delle commesse di parte pubblica nella loro globalità, né dagli elementi distintivi propri delle società cooperative, con particolare riferimento all'assetto proprietario.*

Peraltro, la medesima Autorità si e' già in passato espressa nel senso che, *fatte salve le situazioni particolari che richiedono una valutazione ad hoc, in linea generale, nell'ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte da interdittiva antimafia, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, la misura generalmente applicabile è quella della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa,*

che, in considerazione della rilevante gravità dei fatti evidenziati nel provvedimento interdittivo al cui contenuto si rinvia, la stessa Autorità con la citata nota ha ribadito che *“ le posizioni economiche e sociali, congiuntamente ai preminenti interessi pubblici coinvolti, possono trovare adeguata tutela mediante la disposizione della misura della straordinaria e temporanea gestione di cui all'art. 32, comma 1 lett. b), con riferimento a tutti i contratti di natura pubblica in corso di esecuzione, attraverso la nomina di uno o più commissari, incaricati espressamente di verificare, congiuntamente alle singole stazioni appaltanti coinvolte, la*



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

*sussistenza, per ciascun contratto, dei presupposti di urgenza e necessità previsti dal comma 10 del citato art. 32, nonché di svolgere anche funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa, al fine non solo di costituire un presidio di legalità degli affidamenti, ma anche di affiancare l'operatore economico nella revisione organizzativa e gestionale*

Né possono considerarsi risolutive le pur apprezzabili iniziative intraprese dagli operatori economici coinvolti, quali il rinnovamento della governance, l'adozione di un modello organizzativo e di un codice etico ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2011 e la revoca delle cariche nei confronti dei soggetti coinvolti nelle indagini penali

### **PRESO ATTO**

che con nota, in data 24 giugno 2015, indirizzata a tutte le stazioni appaltanti si è dato avvio alla verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 32 della legge 114/14, con contestuale informazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 241/90, chiedendo, al contempo, alle medesime di comunicare l'elenco di tutti i contratti di natura pubblica, di cui le stesse siano attualmente titolari, in corso di esecuzione con le imprese facenti parte del Gruppo La Cascina, colpite dal provvedimento interdittivo, secondo quanto disposto dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. e per i quali sussistano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10 citato;

che, con nota in data 25 giugno 2015, è stata fornita comunicazione alle imprese facenti parte del Gruppo la Cascina dell'avvio del procedimento per l'applicazione delle misure straordinarie di cui al citato art. 32 della legge 114/14, e che, in relazione alla predetta comunicazione, il Gruppo no ha presentato memorie;

### **CONSIDERATO**

che, ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, del decreto leg.vo 159/2011, nel testo modificato dal decreto leg.vo 153/2014, il procedimento ex art. 32, comma 10, del decreto- legge 90/2014 deve essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal Prefetto che ha emesso il provvedimento interdittivo;

### **CONFERMATA**



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

in considerazione di tutto quanto sopra, la sussistenza dei presupposti indicati dal comma 10, dell'art. 32 del predetto decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

### **PRESO ATTO**

che il Prefetto di Catania, ai sensi dell'art. 32, comma 1, ha adottato la misura della straordinaria e temporanea gestione nei confronti del Consorzio di Cooperative Sociali "Casa della Solidarietà" e de La Cascina Global Service s.r.l., con riferimento all'appalto relativo all'affidamento per tre anni dei servizi e delle forniture per la "gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.) sito nel comune di Mineo".

### **RITENUTO**

pertanto, di dover provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, procedendo preliminarmente alla nomina di due amministratori, rinviando a successivo atto l'eventuale nomina di un terzo amministratore, nel numero massimo previsto dalla legge, cui vengano attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione delle imprese facenti parte del gruppo La Cascina, con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari delle imprese del Gruppo stesso ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), della legge 114/14, **con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto ed ai contratti in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere, come sopra individuati e di cui il Gruppo e' titolare.**

di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino alla conclusione degli appalti in virtù della gravità dei fatti oggetto di indagine e delle particolari esigenze di tutela della legalità;

di rinviare, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013;

### **INTERPELLATI**

all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio il dott. Raffaele FERRARA (nato a Catanzaro il 15/8/1954) e l'Avv. Antonino ILACQUA (nato a Messina il 7/4/1959), i quali hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL in questione e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione alla concessione in questione, come da documentazione agli atti di questa Prefettura.

### **DATO ATTO**

che il dott. Raffaele FERRARA e l'Avv. Antonino ILACQUA vantano una riconosciuta esperienza nel settore, come risulta dai curricula vitae, agli atti di questo Ufficio;

### **VISTI**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 (in G.U. 18.7.2014, n. 165), recante le Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

### **DECRETA**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. di ritenere sussistente la propria competenza a provvedere in ordine alla proposta sopraindicata;

3. di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

4. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, procedendo preliminarmente alla nomina di due amministratori, rinviando a successivo atto l'eventuale nomina di un terzo amministratore, nel numero massimo previsto dalla legge, cui vengano attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione delle imprese facenti parte del suddetto Gruppo La Cascina, con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari delle imprese medesime ai sensi dell'art. 32,



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

comma 1, lettera b), della legge 114/14, con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione ovvero di completamento e tuttora in essere, come sopra individuati e di cui il Gruppo e' titolare;

5. di nominare il dott. Raffaele FERRARA, e l'Avv. Antonino ILACQUA amministratori per la straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

Si prende atto che con riferimento all'appalto relativo all'affidamento per tre anni dei servizi e delle forniture per la "gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.) sito nel comune di Mineo" vige il provvedimento del Prefetto di Catania che ai sensi dell'art. 32, comma 1, ha adottato la misura della straordinaria e temporanea gestione nei confronti del Consorzio di Cooperative Sociali "Casa della Solidarietà" e de La Cascina Global Service s.r.l. e, pertanto, tale ultimo appalto restera' escluso dal presente commissariamento;

Resta inteso che, salvo casi particolari, che saranno oggetto di valutazione ad hoc, la straordinaria e temporanea gestione, nei termini di cui sopra, non incide sui contratti e le concessioni nei confronti dei quali le stazioni appaltanti abbiano già esercitato la revoca o il recesso, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs 159/2011.

Gli stessi Amministratori straordinari, ai sensi del comma 8 del ripetuto art. 32, della legge 114/14, e giusta quanto indicato dal Presidente dell'ANAC con la nota del 22 maggio 2015 sopra richiamata, sono ***"...incaricati espressamente di svolgere anche funzioni di sostegno e monitoraggio all'impresa, al fine non solo di costituire un presidio di legalità degli affidamenti, ma anche di affiancare l'operatore economico nella revisione organizzativa e gestionale"***.

I predetti Amministratori dovranno:

- eseguire preliminarmente, e, comunque entro 15 giorni dalla data del presente provvedimento, una ricognizione di tutti i contratti pubblici di appalto e di tutte le concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione o di completamento, escludendo, ovviamente, tutti i contratti ovvero tutte le concessioni, nel frattempo revocati, di cui il Gruppo è titolare;
- selezionare "...in seconda istanza...i contratti la cui esecuzione o prosecuzione sia ritenuta urgente e necessaria, in considerazione del considerevole numero di lavoratori del gruppo impiegati".
- accertare la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2, nelle parti compatibili ed applicabili, e dal comma 10 dell'art. 32 della legge 114/14;



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

6. di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente decreto perduri fino alla completa esecuzione degli appalti in premessa;
7. di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013;
8. L'utile di impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto gestiti dai commissari, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, sarà accantonato in apposito fondo attraverso l'attivazione di una *"...forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa... le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento – si pensi, ad esempio, a quelli regolati dall'art. 2447 – bis c.c. – consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare..."*, come si legge nelle linee guida scaturite dal protocollo d'intesa tra Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2014.

### DISPONE

1. di notificare, nelle forme di legge, il presente decreto alle imprese del **Gruppo La Cascina**.  
COOPERATIVA DI LAVORO LA CASCINA SOCIETA' COOPERATIVA P.A.;  
LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL;  
VIVENDA SPA;  
CASA DELLA SOLIDARIETA' CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, costituita da,
  - DOMUS CARITATIS SOC. COOP. SOCIALE;
  - MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
  - OSA MAYOR COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS;
  - TRE FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.;
2. di comunicare il presente decreto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, all'Avvocatura Generale dello Stato;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lazio – Sezione di Roma, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;



## *Il Prefetto della Provincia di Roma*

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Roma e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza.

Roma

IL PREFETTO

(Gabrielli)

Q